REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli	Presidente
Emanuele Scatola	Primo Referendario
Giovanna Olivadese	Primo Referendario
Alessandro De Santis	Referendario
Marco Nappi Quintiliano	Referendario Relatore

Nella camera di consiglio del 04.06.2026

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni;

VISTO il Decreto n. 278, trasmesso con nota prot. 9347 dell'01.04.2026, acquisito al prot. Cdc n. 1921/26, emanato dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del M.I.T. -Provveditorato interregionale per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata;

VISTO il rilievo istruttorio del 15.04.2026 prot. Cdc 2204/26, formulato dal Magistrato istruttore di questa Sezione Regionale di Controllo;

VISTA la risposta dell'Amministrazione prot. n. 13943 del 14.05.2026 prot. Cdc 2274/26;

VISTA la relazione del Magistrato istruttore del 21.05.2026, condivisa dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti, richiedente il deferimento del provvedimento in esame alla Sezione Regionale di Controllo per la pronuncia collegiale;
VISTA l'ordinanza del Presidente aggiunto della Sezione Regionale di Controllo n. 93/2026, con la quale è stato convocato il Collegio nell'adunanza pubblica del 04/06/2026.
VISTA la memoria trasmessa in riscontro alla relazione di deferimento dall'Amministrazione sopra indicata;
UDITO, nell'adunanza pubblica, in rappresentanza dell'Amministrazione, il Dirigente dell'Uff. 3 - Tecnico II, Arch. Claudio Battista;
UDITO, nella odierna camera di consiglio, il relatore, Ref. Marco Nappi Quintiliano;

FATTO E DIRITTO

1. Ricostruzione del fatto

Con il Decreto del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del M.I.T. - Provveditorato interregionale per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata n. 278, trasmesso con prot. n. 9347 dell'01.04.2026, sono stati approvati l'Atto Rep. n. 13828 del 17.03.2025 – 1° aggiuntivo al contratto Rep. n. 13641 del 26.10.2023, avente a oggetto i lavori supplementari, affidati per l'importo complessivo di euro 1.136.698,08, previsti dal progetto esecutivo dei "*Lavori di restauro, riqualificazione ed efficientamento energetico del complesso penitenziario per minori denominato Istituto Penale per i Minorenni di Airola (BN)*", per un importo complessivo di € 18.300.000,00, e l'Atto Rep. n. 13963 del 12.2.2026 – integrativo dell'Atto Rep. n. 13828 del 17.3.2025 appena citato.
Nello specifico, per l'esecuzione dei lavori di restauro, riqualificazione ed efficientamento energetico del complesso penitenziario per minori IMP di Airola (BN) – lavori, unitamente alla relativa progettazione, oggetto di contratto n. Rep. 13641 del 26.10.2023, approvato con Decreto Provveditoriale n. 853 del 9.11.2023, ammesso a registrazione da questa Corte - è stato necessario prevedere, a seguito di esigenze dell'amministrazione penitenziaria sopravvenute in corso di progettazione definitiva, un insieme di interventi finalizzati a garantire la permanenza di parte delle funzioni dell'IPM all'interno delle aree di intervento durante l'esecuzione dei lavori.
Al riguardo, dagli atti risulta che, in data 08.11.2023 e con nota n. 71039, il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio IV Polo Tecnico Sud ha comunicato che,

"*compatibilmente con il cronoprogramma dei lavori e senza creare difficoltà all'attuazione dell'intervento, si ribadisce la necessità di mantenere in esercizio, durante l'esecuzione dei lavori, le seguenti attività dell'Istituto Penale per Minorenni: sezione ex art.21, uffici amministrativi, sezioni detentive (da mantenere parzialmente attive)*", richiedendo quindi, specificamente, anche la continuità delle attività delle sezioni detentive, diversamente rispetto a quanto espresso in precedenza.

Come evidenziato dall'Amministrazione anche in sede di riscontro al rilievo, tale circostanza ha implicato la previsione di alcuni lavori aggiuntivi, *ex* art. 106 comma 1 lettera b) del d.lgs. 50/2016 (applicabile *ratione temporis*) e una organizzazione dei lavori principali in due fasi:

- una prima fase, denominata B1, in cui i locali dell'ala sinistra (ovest) del corpo C risultano nella disponibilità dell'IPM;
- una successiva fase denominata B2, in cui i locali dell'ala destra (est) del corpo C risultano nella disponibilità dell'IPM.

Con il D.P. n. 496 del 23.07.2024 (con il quale è stato approvato il progetto redatto dall'appaltatore, comprensivo anche dei lavori aggiuntivi), è stata autorizzata la prosecuzione della progettazione esecutiva da parte dell'appaltatore ed è stata altresì autorizzata la consegna in via d'urgenza delle opere supplementari, nelle more della stipula dell'atto contrattuale.

Con successivo decreto del Dirigente Delegato n. 867, del 28.11.2024, è stato dunque approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro, riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico del complesso penitenziario, Istituto Penale per Minorenni di Airola.

Con l'Atto n. Rep. 13828, datato 17.3.2025, 1° aggiuntivo al contratto n. Rep. 13641 del 26.10.2023 l'Associazione Temporanea di Imprese Impregiva S.r.l. (Capogruppo) - Valentino Giuseppe S.r.l. (Mandante) - Internazionale costruzioni società cooperativa (Mandante) ha assunto l'obbligo di eseguire i lavori supplementari *ex* art.106 comma 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016. Tuttavia, in sede di approvazione del predetto atto aggiuntivo, è emerso che lo stesso non riportava né le categorie di opere generali e/o specializzate cui erano ascrivibili le lavorazioni supplementari né le categorie di opere cui erano riconducibili le prestazioni professionali relative alla progettazione delle stesse, non essendo le predette categorie indicate negli atti progettuali approvati (individuazione delle categorie e

classifiche delle opere supplementari essenziale per la verifica del possesso in capo sia al RTI che al RTP dei requisiti di ordine speciale richiesti dalla normativa, per la ripartizione delle quote di esecuzione dei lavori supplementari fra le imprese componenti il RTI e delle relative quote di progettazione fra i professionisti componenti il RTP).

Tale ultima circostanza ha determinato la necessità di modificare il capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo dei lavori supplementari, con l'indicazione delle categorie di opere generali e/o specializzate cui erano ascrivibili i lavori supplementari nonché delle categorie di opere, *ex* allegato al D.M. 17 giugno 2016, cui erano riconducibili le attività di progettazione dei lavori aggiuntivi.

Dunque, con D.P. n. 509 dell'11.07.2025 è stato approvato il capitolato speciale di appalto recante data luglio 2025, trasmesso dal RUP con nota prot. n. 13072 in data 10.7.2025.

Conseguentemente, è stato stipulato, in data 12.2.2026, l'Atto Rep. n. 13963. integrativo dell'Atto Rep. n. 13828 del 17.3.2025, approvato con il decreto n. 278 dell'01.04.2026 in esame.

2. I rilievi del Magistrato istruttore

Il Magistrato istruttore, attraverso il menzionato foglio di rilievo, procedeva alla formulazione dei seguenti rilievi:

a) sono stati chiesti chiarimenti circa l'effettivo stato di avanzamento dei lavori supplementari, alla luce della relazione in atti datata 09.04.2026 e a firma del RUP;

b) in relazione alla previsione di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016, è stato chiesto di argomentare sul carattere realmente sopravvenuto della diversa esigenza manifestata dell'Amministrazione penitenziaria;

c) è stato, infine, chiesto di precisare se i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale fossero stati eseguiti non solo in relazione all'atto aggiuntivo di cui sopra ma anche nel lasso temporale prossimo e antecedente alla stipula dell'atto integrativo del medesimo atto aggiuntivo.

3. Il rilievo di cui al punto A)

In relazione al primo rilievo, legato alla possibilità di configurare un controllo preventivo in presenza di un contratto potenzialmente eseguito integralmente, nelle more dell'espletamento del suddetto controllo, o comunque eseguito quasi integralmente, è stato chiesto di chiarire l'effettivo stato di avanzamento dei lavori supplementari, considerata la

citata relazione del 09.04.2026 e a firma del RUP, con la quale si è precisato quanto segue: le lavorazioni suppletive in oggetto "*risultano ad oggi in gran parte già eseguite (circa il 90%). Nel mese di settembre 2025 è stata effettuata la consegna anticipata dei suddetti moduli all'Istituto Penitenziario, e nella seconda metà del mese di dicembre è stato avviato il trasloco delle funzioni operative dell'IPM nei container, che risultano ad oggi normalmente utilizzati dall'Istituto. Ad oggi sono in corso i lavori principali.*"

Invero, da quanto rappresentato nella sopra richiamata relazione del RUP, emergeva una potenziale contraddizione tra l'affermazione della non integrale esecuzione dei lavori supplementari (alla data della suddetta relazione) e l'affermazione che a quell'epoca erano in corso soltanto i lavori principali.

In sede di risposta al rilievo, l'Amministrazione ha evidenziato quanto segue: "*i lavori supplementari includono:*

• *lavorazioni necessarie alla sistemazione delle aree esterne situate a sud-ovest del complesso dell'IPM;*

• *l'installazione di moduli prefabbricati per l'insediamento di alcune funzioni dell'IPM (portineria, armeria, colloqui, uffici) e la realizzazione di impianti (sorveglianza, idrico, elettrico);*

• *la realizzazione di barriere invalicabili per la compartimentazione delle aree e la creazione di percorsi esterni;*

• *la realizzazione di partizioni interne al corpo di fabbrica denominato C per l'utilizzo parziale dei locali da parte dell'amministrazione penitenziaria durante l'esecuzione dei lavori principali* […] *Considerato che i lavori principali riguardano anche il fabbricato C, l'esecuzione dei lavori è stata progettata per fasi, prevedendo:*

• *una prima fase, denominata B1, in cui i locali dell'ala sinistra (ovest) del corpo C risultano nella disponibilità dell'IPM;*

• *una successiva fase denominata B2, in cui i locali dell'ala destra (est) del corpo C risultano nella disponibilità dell'IPM, secondo i layout di progetto, di cui di seguito si riporta uno stralcio in Figura 1.*

In considerazione di tale circostanza, l'esecuzione dei lavori supplementari è funzionalmente prevista in fasi successive, coerentemente con l'evoluzione del cantiere dei lavori principali. In particolare, con riferimento ai lavori supplementari, si prevede una fase iniziale in cui vengono eseguite tutte le lavorazioni necessarie all'insediamento delle funzioni dell'IPM nelle aree individuate nel layout di cantiere fase B1 […] *Durante l'esecuzione dei lavori principali ricompresi nella fase B1 non è prevista*

alcuna esecuzione riconducibile ai lavori supplementari, a esclusione della quota temporale connessa al nolo dei moduli prefabbricati previsto in progetto.
Al termine dei lavori principali della fase B1 è previsto lo spostamento dei detenuti nei locali posti del lato destro del corpo C, secondo il corrispondente layout. Per conseguire tale configurazione saranno eseguite ulteriori lavorazioni ricomprese nei lavori supplementari […] *Durante l'esecuzione dei lavori principali ricompresi nella fase B2 non è prevista alcuna esecuzione riconducibile ai lavori supplementari, a esclusione della quota temporale connessa al nolo dei moduli prefabbricati previsto in progetto.*
Al termine dei lavori principali è prevista l'esecuzione della parte residua dei lavori supplementari consistente nel disallestimento dei moduli prefabbricati con ripristino delle relative aree di occupazione e nella rimozione di tutte le barriere invalicabili nonché delle compartimentazioni interne di separazione tra le aree di cantiere e le aree di detenzione.
Per tutto quanto sopra rappresentato in termini di complementarità tra lavori principali e lavori supplementari, si deduce che l'esecuzione dei lavori supplementari non si esaurisce con l'inizio dei lavori principali ma prevede una serie di ulteriori lavorazioni collocate cronologicamente al termine dei lavori di fase B1 e al termine dei lavori di fase B2."
Nella memoria trasmessa in vista dell'adunanza pubblica, la medesima Amministrazione ha chiarito, conclusivamente, che "*l'avvio dei lavori cd principali non prevede come condizione necessaria l'avvenuta ultimazione di tutte le lavorazioni ricomprese nei lavori supplementari, anzi – come specificato sopra a proposito della complementarità tra lavori principali e lavori supplementari – i lavori supplementari integrano cronologicamente e in modo sequenziale con l'evoluzione dei lavori principali con ciò fornendo chiarimento alla rilevata apparente contraddizione nella relazione del RUP datata 09/04/2026; complessivamente la percentuale di avanzamento dei lavori supplementari ascende allo stato a circa il 75% del loro importo complessivo; la data di ultimazione dei lavori supplementari coinciderà con quella di ultimazione dei lavori principali*."
In sede di intervento orale nell'adunanza pubblica, il rappresentante dell'Amministrazione ha ulteriormente fornito chiarimenti tecnici sulla peculiarità degli interventi effettuati in costanza del perdurare della funzionalità di reparti detentivi (richiesta dall'Amministrazione penitenziaria usuaria) e sull'essenzialità delle opere ancora da eseguire per l'effettivo completamento dell'opera.
In ordine alle circostanze legate al rilevante avanzamento delle opere oggetto dell'atto sottoposto in questa sede a controllo, l'Ente ha aggiunto che vi è stato "*un ritardo nella trasmissione ai fini del controllo preventivo* [; che] *tale ritardo è dipeso da una iniziale valutazione*

interna che, in ragione della natura integrativa e dell'importo relativamente contenuto delle prestazioni aggiuntive rispetto al contratto originario, aveva indotto l'Amministrazione a ritenere non immediatamente evidente la necessità di sottoposizione autonoma al controllo preventivo [; che] *alla luce di un più approfondito riesame del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte dei conti in materia di atti connessi all'esecuzione dei contratti pubblici, si è ritenuto prudenzialmente di procedere comunque alla trasmissione degli atti aggiuntivi.*"

3.1 Sul punto, esaminando, alla luce di quanto argomentato dall'Amministrazione, la questione pregiudiziale della assoggettabilità al procedimento di controllo preventivo anche degli atti aggiuntivi degli originari contratti, va richiamato l'orientamento di questa Corte, secondo il quale sono "*soggetti a controllo preventivo tutti gli atti modificativi e/o integrativi che comportano esercizio dello ius variandi con riferimento agli elementi essenziali del contratto originario già, a sua volta, sottoposto a controllo*" (cfr. deliberazione n. SCCLEG/2/2017/PREV). Si veda anche SRCCAM/19/2019/PREV, secondo la quale "*l'esigenza di controllo, affermata dal legislatore in ordine ai contratti di cui all'art 3, comma 1, lett. g) della richiamata legge n. 20/94,* ***ha carattere permanente ed opera relativamente a tutti i provvedimenti destinati modificare, sia soggettivamente che oggettivamente, il rapporto contrattuale da essi derivante, indipendentemente dal loro valore****. L'esito positivo di detto controllo - nella specie di un decreto approvativo di una variante ad un contratto in corso - si configura, non già come mero adempimento formale, bensì come atto integrante la c.d. fase dell'efficacia e, in particolare, strumento essenziale al fine di assicurare il corretto svolgimento della sequenza procedimentale dell'evidenza pubblica, a sua volta strumento di garanzia della trasparenza e della regolarità dell'azione amministrativa che deve necessariamente accompagnare l'esercizio dell'autonomia contrattuale della pubblica amministrazione. Rilevano altresì, a tali fini, l'esigenza di razionalizzare l'impiego delle risorse pubbliche, di contenimento dell'espansione incontrollata della spesa preventivata per la realizzazione di lavori pubblici e, non ultima,* ***l'esigenza di responsabilizzare le amministrazioni committenti in ordine all'assunzione di impegni non motivati da sopravvenienze effettive e non sorretti da adeguata ponderazione sotto i profili tecnico ed economico-finanziario****. La ratio del controllo della Corte in relazione non solo a contratti già assentiti, ma altresì alle intervenute varianti, è altresì da ricollegare all'esigenza di evitare l'utilizzo delle integrazioni progettuali quale meccanismo per eludere il principio della concorrenza, nonché per consentire l'espletamento dei controlli di legge, ivi compreso quello preventivo della Corte dei conti, nei limiti fissati dalla legge n.20/94.*"

Nel caso di specie è indubbio che si tratti di una modificazione contrattuale indotta da una variazione progettuale ed esecutiva dei lavori (a seguito di richiesta dell'Amministrazione penitenziaria usuaria), come precedentemente tratteggiata, tale da rientrare nel perimetro degli atti sottoponibili al controllo preventivo di legittimità per quanto appena evidenziato.

3.2 Venendo in rilievo un contratto avente a oggetto lavori finanziati con risorse a valere sul PNC e tenuto conto delle considerazioni svolte dall'Ente in sede di riscontro ai rilievi, va altresì richiamata a monte, la deliberazione n. SCCLEG/1/2022/PREV, la quale, pur evidenziando la speciale disciplina che caratterizza i contratti attuativi del PNRR e del PNC (v. art. 50, comma 3, del d.l. 77/2021 come convertito in legge), ha ritenuto esperibile in tal caso il procedimento di controllo preventivo di legittimità di cui alla l. 20/1994, refluendo la caratteristica di un procedimento di controllo su un atto già efficace "*non sulla possibilità di esercizio dello stesso, ma sugli esiti di un'eventuale ricusazione del visto*".

3.3 Orbene, in merito alla diversa questione dell'incidenza di una **quasi integrale esecuzione del contratto** sul presente procedimento di controllo, va evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte rimarcato il principio secondo cui il controllo preventivo deve necessariamente aver luogo **prima che l'atto venga sottoposto ad esecuzione** (così deliberazione Sez. contr. legittimità n. 16/2010).

Pur potendosi verificare l'ipotesi di una **esecuzione anticipata** del contratto rispetto al momento del dipanarsi del procedimento di controllo, discende dal suddetto principio e dalla naturale conformazione del controllo preventivo di legittimità l'impossibilità per la Corte di esercitare la funzione di controllo preventivo di legittimità rispetto ad un provvedimento che **abbia già esaurito i suoi effetti** (cfr., *in terminis*, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 240/2013/PREV, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 73/2019/PREV, nonché, più recentemente, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 98/2026/PREV).

Su tale questione si staglia tuttavia, lo speciale regime del già citato art. 50, comma 3, del d.l. 77/2021, il quale dispone l'immediata efficacia ed esecutività dei contratti finanziati con risorse a valere sul PNRR/PNC.

In linea generale, poi, va considerato anche quanto previsto dall'attuale codice degli appalti (v. artt. 17, commi 8 e 9, e art. 50 del d.lgs. 36/2023; per la previgente disciplina, v. l'art. 32, comma 8, del precedente d.lgs. 50/2016), in punto di possibilità, in presenza di determinati

presupposti, di una esecuzione anticipata del contratto prima della stipula che quindi anticipa, logicamente, lo svolgimento del procedimento di controllo preventivo.

Inoltre, va rilevato che la "*giurisprudenza prevalente di questa Corte […] è nel senso di acquisire a controllo anche i decreti trasmessi tardivamente purché, come nel caso di specie, si tratti di approvazioni di contratti di durata non ancora giunti al loro termine* […]" (Corte dei conti, Sez. contr. Lazio, n. 78/2020). Tale orientamento è stato recentemente ribadito anche da questa Sezione (Corte dei conti, Sez. contr. Campania, nn. 29 e 104/2025).

In ordine allo specifico caso qui in rilievo, va evidenziato come l'Amministrazione, dopo aver inizialmente indicato l'entità **della percentuale di intervenuta esecuzione come pari a circa al 90 %, ha successivamente dichiarato (v. risposta al rilievo e successiva memoria deposita in vista dell'adunanza pubblica)** che la percentuale di esecuzione è pari alla diversa percentuale del **75 %**. Con la relazione di deferimento, in realtà, si era già rilevato come la suddetta percentuale del 90 % non corrispondesse (poiché maggiore) alla percentuale computata secondo il criterio della media ponderata, tenendo dunque conto del peso delle singole lavorazioni e del rispettivo grado di avanzamento come specificati dall'Ente.

3.4 L'Amministrazione ha dunque evidenziato che residuerebbe tutt'ora uno spazio entro cui il contratto produrrebbe effetti. Nella risposta al rilievo, l'Amministrazione aveva fatto riferimento alla copertura finanziaria con risorse a valere sul PNRR, che ha come termine ultimo per la realizzazione dei lavori il 30 giugno 2026. Nella successiva memoria ha precisato che il termine per ultimare le opere è fissato, nel caso di specie, al 27 novembre 2026, e che si tratta in un intervento ricompreso nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, richiamando il d.l. 29 ottobre 2025, n. 156 ("*Misure urgenti in materia economica*"), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, con il quale, al fine di allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR ai cronoprogrammi finanziari, si è disposto che "*gli obiettivi finali individuati nei medesimi cronoprogrammi procedurali sono raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure, qualora successiva al medesimo anno, entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente*".

3.5 In conclusione, ad avviso del Collegio assume carattere dirimente la permanenza, allo stato, di un non irrilevante spazio di efficacia residuo proprio del contratto in oggetto,

considerata la complessiva percentuale di esecuzione dei lavori supplementari come prima lumeggiata, legata alla conformazione dei medesimi lavori. Questi ultimi, invero, come evidenziato dall'Amministrazione, assumono carattere di "*complementarità*" e "*integrano cronologicamente e in modo sequenziale l'evoluzione dei lavori principali*".

Pertanto, ritiene il Collegio che il rilievo possa essere superato.

4. Il riscontro al rilievo di cui al punto B)

In relazione al rilievo attinente all'effettiva natura sopravvenuta delle esigenze che hanno indotto alla stipula dell'atto aggiuntivo in questione, l'Ente ha argomentato richiamando l'originaria esigenza manifestata dal Ministero della Giustizia in sede di conferenza di servizi (**definita con determinazione del 04/03/2023**) di mantenere, durante l'esecuzione dei lavori, *l'attività della sezione dedicata all'ex art. 21 del D.lgs. 121/2018 e dei correlati uffici amministrativi e di polizia penitenziaria*". L'Amministrazione ha evidenziato che, successivamente, "***in data 01/08/2023*** *si è svolto un sopralluogo congiunto tra i tecnici del Provveditorato, quelli dell'Ufficio Tecnico Polo Sud e i rappresentanti dell'Amministrazione penitenziaria*"; e che "*nell'ambito di tale sopralluogo,* ***i tecnici dell'Ufficio Tecnico Polo Sud hanno ventilato la necessità di mantenere operativi, durante l'esecuzione dei lavori - oltre alle attività della sezione dedicata all'ex art. 21 del D.lgs. 121/2018 e dei correlati uffici amministrativi e di polizia penitenziaria - uno o due reparti detentivi con i relativi servizi amministrativi e penitenziari connessi***."

Infine, con nota prot. DGMC n. 71039 dell'**8/11/2023**, *l'Amministrazione penitenziaria ha formalmente comunicato "la necessità di mantenere in esercizio, durante l'esecuzione dei lavori, le seguenti attività dell'Istituto penale per minorenni: sezione ex art. 21; uffici amministrativi; sezioni detentive (da mantenere parzialmente attive)*".

L'Ente ha evidenziato, conclusivamente, che "***le esigenze integrative formulate dall'Amministrazione penitenziaria sono intervenute anche dopo la conclusione della complessa procedura di gara***".

Al riguardo, secondo la previsione di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) del d.lgs. 50/2026 (applicabile *ratione temporis*"), *le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano*

inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi".

Come chiarito dal Consiglio di Stato (v. sentenza n. 5962/2020), lo strumento previsto dall'art. 106, comma 1, lett. b) del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50 e utilizzato dall'Amministrazione, poiché è tale da derogare all'obbligo di indizione di una nuova gara, è ancorato rigidamente a una serie di presupposti, tra i quali la necessità che si tratti di lavori, servizi o forniture supplementari "*che si sono resi necessari, dunque, per necessità insorta successivamente all'originaria aggiudicazione)*."

Nel caso in esame, ancorché non siano state esplicitamente rappresentate le ragioni sottese alla sopravvenuta richiesta dell'Amministrazione penitenziaria, il Collegio reputa superabile il relativo rilievo, alla luce dei chiarimenti tecnici forniti in sede di adunanza, attesa la complessità dei lavori che interessano la struttura detentiva per minori sita nel Comune di Airola, e considerata la necessità di modulare l'avanzamento di tali lavori con le altrettanto complesse esigenze proprie dell'Amministrazione penitenziaria, le quali si sono potute delineare, nella loro interezza, in un lasso temporale successivo all'avvenuto espletamento della gara. Particolare rilievo assume la circostanza della rappresentata inscindibilità, sotto il profilo tecnico e nei termini prima precisati, tra le lavorazioni principali e quelle supplementari.

5. Il riscontro al rilievo di cui al punto C)

Da ultimo, circa la richiesta di precisare se i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale fossero stati eseguiti, altresì, nel lasso temporale prossimo e antecedente alla stipula dell'atto integrativo dell'atto aggiuntivo sopra citato, l'Amministrazione ha dichiarato che "*le verifiche in questione sono state effettuate anche nel lasso temporale prossimo e antecedente alla stipula dell'atto integrativo dell'atto aggiuntivo richiamato* ***(All. 3)****, così da garantire la continuità e l'aggiornamento delle attività di accertamento richieste dalla disciplina applicabile.*"

Al riguardo, è stata prodotta la documentazione attestante l'espletamento delle suddette verifiche, talché il Collegio ritiene superato anche il suddetto rilievo.

6. Conclusioni

Alla stregua delle suesposte considerazioni, risultando superati i rilievi, può procedersi alla registrazione del Decreto n. 278 dell'01.04.2026, emanato dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del M.I.T. -Provveditorato interregionale per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata.

P. Q. M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania

Ammette al visto e alla conseguente registrazione il Decreto n. 278, trasmesso con n. prot. 9347 dell'01.04.2026, emanato dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del M.I.T. - Provveditorato interregionale per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata.

Dispone, altresì, la pubblicazione della presente pronunzia sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente – controlli e rilievi sull'Amministrazione*", ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013. L'Amministrazione è tenuta ad informare questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 04.06.2026.

IL MAGISTRATO est.	IL PRESIDENTE
Marco Nappi Quintiliano	Alfredo Grasselli

Depositato in Segreteria in data

11 giugno 2026

Per il Direttore del Servizio di supporto

Dott. Mauro Grimaldi